



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4237/2013** promossa da:

PASQUA PALAZZO (C.F. PLZPSQ64T50D508Y), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

GAETANO MATTERA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

FRANCESCA RITA RONZITTI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

CARMINE VERNACCHIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

ANNALISA SABATTINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

PIER PAOLO PELLICCIARI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

DANIELE BIONDINO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

BEATRICE CRISTINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA;



, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

SONIA BALDAZZI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

GRAZIA PIA LOPES (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

SIMONETTA CALZOLARI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

CHIARA MAGALINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

LUCIANA D'ALUISIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

SIMONE D'ANDOLA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e dell'avv. GALLEANO SERGIO (GLLSGN52E18F205N) C/O AVV MONIA AQUILI, VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA

ATTORI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO .

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO .

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO e dell'avv. NASSO MARIATERESA (NSSMTR71A46L063A) VIA GRAMSCI 6 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA VIA GRAMSCI 6 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALVO RICCARDO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 29-11-2013, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l'Inps,



dinanzi al tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermavano di essere tutti dipendenti pubblici, assunti dopo il mese di maggio 2000, in regime di TFR fin dall'inizio del rapporto di lavoro.

Affermavano poi che le Amministrazioni di appartenenza avevano applicato ai medesimi ricorrenti, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, un decurtazione del 2,5% della retribuzione lorda, in applicazione del DPCM del 20 dicembre 1999, che era radicalmente illegittima, per i motivi indicati in ricorso.

Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento dell'asserita illegittimità della riduzione stipendiale del 2,5% operata ai sensi del DPCM del 20 dicembre 1999, condannasse le Amministrazioni convenute alla cessazione del suddetto prelievo ed alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo per il passato.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l'Inps, affermando l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, per i motivi indicati nelle distinte comparse di costituzione e risposta.

Ne chiedevano pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 19-09-2014 e 26-01-2015.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale, osserva quanto segue.

A) La legge N°335/1995 del 08-08-1995, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), statuisce all'art. 2 comma 5°, che i trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti dopo il 1° gennaio 1996, sarebbero stati regolati dalle disposizioni dell'art. 2120 c.c., che disciplina la materia del Trattamento di Fine Rapporto.

L'art. 2 comma 7° della medesima legge, statuisce poi l'applicabilità del regime di TFR regolato dall'art. 2120 c.c., anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assunti anteriormente alla data del 31-12-1995.

Tale termine, originariamente previsto dalla norma, è poi slittato al 31-12-2000.

Sia per i dipendenti assunti dopo il 01-01-1996 che per i dipendenti già assunti a tale data, l'art. 2 commi 6° e 7° della legge N°335/1995, ha poi rinviato alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di attuazione del nuovo regime di TFR, con specifico riferimento ai necessari e conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva, anche per ciò che riguardava la c.d. previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 8, comma 4° del D.Lgs. 124/1993 allora vigente.

Tali norme prevedevano che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sarebbero poi state le norme di esecuzione di quanto definito in sede di Contrattazione Collettiva Nazionale.



B) L'art.59 comma 56 della legge N°449/1997 del 27/12/1997, Legge Finanziaria per il 1998, ha previsto ai fine dell'applicazione delle disposizioni relative al TFR nelle Pubbliche Amministrazioni che i dipendenti in regime di TFS che avessero optato per il passaggio al regime del TFR, una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5%, sarebbe stata destinata alla previdenza complementare, nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali. Veniva quindi prevista dalla norma in questione, una somma aggiuntiva pari all'1,50%, da destinarsi al Fondo di Previdenza Complementare, gestito dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, che confluiva nel calcolo della pensione integrativa erogata dai Fondi Pensione di Comparto.

C) Sulla materia è poi intervenuto l'art. 26 della Legge N°448/1998 del 23-12-1998, che ha ribadito il rinvio alla contrattazione collettiva per l'applicazione delle norme sul TFR nella Pubblica Amministrazione, in particolare per l'adeguamento della struttura retributiva e contributiva facendo salva la c.d. **“invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini previdenziali”**.

Sul punto il comma 19 dell'art. 26 della Legge N°448/1998, statuisce testualmente che: *”Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 N°335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4° del decreto legislativo 21 aprile 1993 N°124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5% dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18.*

Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5° dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995 N°335”.

Il successivo comma 20 statuisce testualmente che:

“Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995 N°195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2 commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995 N°335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993 N°124 e successive modificazioni “.

D) Nell'ambito di tale contesto normativo primario, ai fini dell'attuazione della Legge N°335/1995, è stato stipulato l'**Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di**



fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici » del 29 luglio 1999.

In tale Accordo, l'art. 2 ha previsto l'applicazione della disciplina del TFR sia per i dipendenti che sarebbero stati assunti a far data dell'entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2 commi 6° e 7° della Legge N°335/1995, sia per i dipendenti già assunti alla predetta data, che avessero richiesto la trasformazione del TFS in TFR .

L'art. art. 6 del medesimo Accordo, ha poi disciplinato gli effetti sulla retribuzione determinati dal regime del TFR ed ha precisato che tali effetti si sarebbero applicati anche ai dipendenti che fossero stati assunti dopo l'entrata in vigore del DPCM.

In particolare, ha statuito che ai dipendenti che sarebbero transitati dal regime di TFS al regime di TFR, sarebbe stato soppresso il contributo previdenziale obbligatorio a carico del dipendente del 2,50%, e che tale soppressione del contributo non avrebbe dovuto determinare alcun effetto sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Ha poi statuito che *“per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge N°448/1998, la retribuzione lorda sarebbe stata ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente vi sarebbe stato un recupero in misura pari alla riduzione, attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi”*.

Da quanto sopra detto, emerge che la Contrattazione Collettiva ed il DPCM del 1999, hanno applicato correttamente le norme primarie, con particolare riferimento alla c.d.

“invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici”.

Tale assunto trova poi conferma nella sentenza della Corte Costituzionale N°244/2014 del 28-10-2014, che ha la correttezza e legittimità costituzionale della suddetta normativa primaria e secondaria, e l'assenza di qualunque disparità strutturale di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TFR e dipendenti pubblici in regime di TFS.

Occorre poi osservare che, sulla base della sopra descritta ricostruzione normativa della fattispecie, a differenza di quanto indicato dai ricorrenti in ricorso, i dipendenti pubblici assunti in regime di TFR, non hanno mai subito alcuna trattenuta o rivalsa mensile del 2,50%, sulla retribuzione lorda.

Infatti, con il DPCM del 20 dicembre 1999, è stata interamente ridefinita la struttura della retribuzione netta e lorda, nel modo sopra descritto, con la conseguenza che sarebbe stata comunque infondata ed inaccoglibile, la domanda giudiziale come proposta ossia **“accertare e dichiarare l'illegittimità della rivalsa operata dalle amministrazioni convenute del 2,5%.....ordinarsi di cessare tale trattenuta.....condannare alla restituzione.....”**.

A ciò si aggiunge ancora che l'art. 1 comma 7 del DPCM del 20-12-1999, statuisce espressamente che il contributo previdenziale versato all'Inps Gestione Dipendenti pubblici, interamente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, ammonta al 9,60 della base contributiva di riferimento, come prevista dall'art. 18 della Legge N°75/1980, in maniera analoga a quanto avviene per i Pubblici dipendenti in regime di TFS.

In relazione poi alla lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TFS e lavoratori pubblici in regime di TFR, sull'asserito presupposto di un deteriore trattamento dei dipendenti pubblici in regime di TFR, osserva il Tribunale che,



stante la radicale diversità di struttura e regime dei due diversi sistemi, tale affermazione è apodittica ed indimostrata, nonché sicuramente errata ove riportata alla generalità dei casi. Infatti, in primo luogo occorrerebbe considerare che nella differenza tra i due regimi, vi sono facoltà, quali quella di richiedere un anticipo del trattamento in corso di rapporto, che esistono solo per i dipendenti in regime di TFR, mentre sono escluse per i dipendenti in regime di TFS.

In secondo luogo la somma su cui viene calcolato il montante previdenziale del TFR, comprende l'incremento figurativo a fini previdenziali, pari alla riduzione stipendiale. E' poi apodittica la convinzione, genericamente diffusa secondo cui il regime del TFR comporta sempre la corresponsione di un Trattamento di valore inferiore al Trattamento in regime di TFS, poiché attualmente, da anni, le retribuzioni dei dipendenti pubblici sono bloccate, mentre il montante del TFR si rivaluta annualmente in misura pari all'1,5% oltre il 75% del tasso di inflazione.

In realtà, la convenienza del TFR o del TFS, non è suscettibile di valutazioni generalistiche e generiche, che prescindano dalla specifica dinamica retributiva del singolo lavoratore preso in esame e dalle dinamiche salariali ed inflative generali.

Osserva infine il Tribunale che la sentenza della Corte Costituzionale N° 223/2012, non è applicabile ai ricorrenti che non sono mai rientrati nell'ambito di applicazione dell'art 12 comma 10 del DL 78/2010.

Sul punto il Tribunale di Bologna si è già ripetutamente pronunciato con le sentenze del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro N°902/2013 del 12-11-2013 e N°247/2014 del 18-03-2014 estensore dott. Carlo Sorgi, nonché N°848/2014 del 28-10-2014 estensore dott. Giovanni Benassi, condivise dall'odierno Giudicante, che ad esse integralmente si riporta, in relazione al punto specifico.

Pertanto le domande proposte dai ricorrenti devono essere respinte.

Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la novità ed estrema complessità della questione.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte dai ricorrenti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 26-01-2015

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

